



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

SERIE INTERCATEGORIALE:
SOGGETTI NON FINANZIARI

*Istituzione e tenuta del Registro nel quale
sono iscritti i soggetti non finanziari di cui
all'art. 19 della Legge n. 92/2008*

N. SNF001

del 21 febbraio 2019

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Circolare, Serie Intercategoriale: Soggetti Non Finanziari, n. SNF001 del 21/02/2019 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 21 febbraio 2019

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Veronesi

SOMMARIO

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 1 – DESTINATARI	7
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 3 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO	7
ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE AL REGISTRO	7
ARTICOLO 5 – CODICI ATECO	7
ARTICOLO 6 – SOGGETTI DESIGNATI CHE NON SONO OPERATORI ECONOMICI	8
ARTICOLO 7 – TERMINI PER L’ISCRIZIONE	8
ARTICOLO 8 – AGGIORNAMENTO DEI DATI	8
ARTICOLO 9 – REGIME DI SOSPENSIONE	9
ARTICOLO 10 – ESERCIZIO IN FORMA TEMPORANEA	9
ARTICOLO 11 – ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE E RICHIESTA DI CANCELLAZIONE	9
ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE INCARICATO ANTIRICICLAGGIO	9
ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE	10
ALLEGATO A.....
CODICI ATECO RELATIVI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 92/2008.....	11

ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO NEL QUALE SONO ISCRITTI I SOGGETTI NON FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 92/2008

Premessa e ambito di applicazione

Con la presente Circolare si forniscono specifiche disposizioni in relazione all'art. 17 comma 5 della Legge 92/2008 e succ. mod. come di seguito riportato.

Art. 17

(Soggetti designati)

- *omissis* -

5. L'Agenzia tiene un registro nel quale iscrive i soggetti designati di cui all'art. 19. Tali soggetti devono fornire all'Agenzia informazioni e documenti aggiornati secondo le modalità fissate dalla medesima Agenzia.

Sono tenuti ad iscriversi al Registro di cui alla presente Circolare, i soggetti designati riportati nell'elenco che segue:

■ Prestatori di servizi relativi a società o trust

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

a) prestatori di servizi relativi a società o trust quando non già obbligati ad adempiere agli obblighi della presente legge in forza delle previsioni di cui all'articolo 18, all'articolo 19, comma 1, lettere h) ed i) e all'articolo 20;

- *omissis* -

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- *omissis* -

n ter) «prestatori di servizi relativi a società o trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale ovvero sia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, uno dei seguenti servizi:

1. costituzione di società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica;

2. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di dirigente, di amministratore o di socio di una società o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al punto 1;

3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale per un soggetto indicato al punto 1;

4. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di trustee professionale in un trust o di figura equivalente per altri istituti giuridici analoghi;

- *omissis* -

L'art. 1 comma 1 lett. n ter) della LEGGE stabilisce una serie di attività (elencate dal n. 1 al n. 4), lo svolgimento delle quali consente di qualificare il soggetto come prestatore di servizi relativi a società o trust.

Condizione essenziale affinché sia riconosciuta tale qualifica è lo svolgimento retribuito dei predetti servizi. Tale retribuzione può avvenire in qualsiasi forma e modalità e connota automaticamente l'attività "a titolo professionale" fornita dalla persona fisica (che può anche non essere un professionista indicato nell'art. 20 della LEGGE) o dalla persona giuridica.

Le attività di cui ai numeri da 1 a 4) del predetto art. 1 comma 1 lett. n ter) sono sempre considerate a titolo professionale quando a svolgerle è un professionista di cui all'art. 20 della LEGGE, oppure, come nel caso del

trust, quando sia la legge di settore a connotare il soggetto che esercita l'ufficio di trustee quale "trustee professionale" (ad esempio un soggetto non finanziario o finanziario che esercita il predetto ufficio per più di un trust). In tali casi mentre gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio sul complesso delle loro attività professionali, e pertanto anche qualora svolgano quelle indicate ai numeri da 1 a 4) dell'art. 1 comma 1 lett. n ter), gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai sono assoggettati agli obblighi antiriciclaggio solo in relazione alle attività di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) dalla LEGGE). Ne consegue che gli appartenenti a tale ultima categoria di PROFESSIONISTI sono tenuti ad iscriversi al Registro di cui alla presente Circolare nella misura in cui esercitino concretamente una delle attività in parola.

Anche i professionisti esteri che esercitano le attività di cui ai numeri da 1 a 4) dell'art. 1 comma 1 lett. n ter) dovranno comunque provvedere ad iscriversi nel Registro in parola laddove ne ricorrano i presupposti, concordando con AIF le modalità tecniche.

Lo svolgimento delle attività indicate dal n. 1 al n. 4 dell'articolo 1, comma 1, lett. n ter) della LEGGE rilevano ai fini della qualifica di soggetto designato, e conseguentemente di soggetto obbligato all'iscrizione di cui al REGISTRO SNF, nella misura in cui sono offerti ad un cliente (così come definito dalla LEGGE). Non rilevano pertanto le situazioni di lavoro subordinato ovvero gli incarichi quale dirigente o amministratore ovvero socio assunti non quale servizio offerto ad un cliente dietro pagamento di una retribuzione.

Per quanto riguarda la messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale per una società, un trust, una fondazione ovvero un ente o istituto giuridico analogo con o senza personalità giuridica, si precisa che anche in questo caso deve intendersi quale "servizio retribuito (professionale) ad un cliente"; pertanto occorre precisare quanto segue:

- devono intendersi escluse le mere locazioni immobiliari ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono intendersi escluse le elezioni di domicilio riconducibili alle formalità di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (cd. "legge sulle società").

Infine rientrano nella categoria definita nella lettera n ter) dell'articolo 1, comma 1, della LEGGE:

- a) qualsiasi trustee che esercita l'ufficio di trust anche per un solo trust (nel caso in cui percepisca una retribuzione in qualunque forma e modalità);
- b) i trustee professionali tali secondo la legge di settore, ad eccezione dei soggetti finanziari che esercitano l'ufficio di trust per più di un trust (essi sono già soggetti designati in base all'art. 18 della LEGGE e pertanto si applicano le disposizioni per essi vigenti);
- c) gli affidatari in contratti di affidamento fiduciario svolti a titolo professionale (mediante percepimento di una retribuzione in qualunque forma e modalità) e comunque quando svolti da un soggetto di cui all'art. 20 della LEGGE.

■ "Confidi"

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- *omissis* -

b) consorzio di garanzia collettiva fidi a responsabilità limitata tra operatori economici della Repubblica di San Marino, disciplinato dalla Legge 22 luglio 1977 n. 42;

- *omissis* -

■ Agenti immobiliari

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:
 - *omissis* -
 c) agenti immobiliari;
 - *omissis* -

■ **Prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco**

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:
 d) prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
 - *omissis* -

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
 - *omissis* -

n bis) "prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco": chiunque offra un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi della sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

- *omissis* -

■ **Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori**

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:
 - *omissis* -
 e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
 - *omissis* -

■ **Soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi**

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:
 f) i soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi, così come definiti all'articolo 4 nell'allegato tecnico;
 - *omissis* -

Art. 4 – Allegato Tecnico

(Preziosi di cui all'art. 19 comma 1 lett. f)

Sono considerati preziosi:

- a) pietre preziose;
- b) metalli preziosi, quali, a titolo esemplificativo, oro, argento, platino, palladio, titanio ed altri eventualmente individuati dalle normative di settore;
- c) oggetti e gioielli composti da metalli e/o da pietre preziose (è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento);
- d) monete d'oro;
- e) orologi di elevato standing anche quando la componente di metallo prezioso o pietre preziose non è preponderante o addirittura è inesistente, di importo superiore ad euro 2.000;
- f) ulteriori oggetti definiti da disposizioni normative emanate dall'Agenzia.

Si precisa che il commercio di preziosi deve intendersi sia al dettaglio che all'ingrosso.

■ **Soggetti che esercitano attività di casa d'asta, galleria d'arte o commercio di cose antiche**

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- *omissis* -

g) esercizio di casa d'asta, galleria d'arte o commercio di cose antiche;

- *omissis* -

Si precisa che coloro che esercitano il commercio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo sono inclusi tra i soggetti designati esclusivamente qualora trattino monete antiche.

■ **Soggetti che svolgono attività analoghe a quelle dei professionisti**

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- *omissis* -

g bis) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c);

- *omissis* -

■ **Società di servizi che svolgono attività di supporto ai professionisti**

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- *omissis* -

g ter) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 20.

- *omissis* -

<<<O>>>

Si precisa che la mancata iscrizione nel REGISTRO SNF è sanzionata ai sensi dell'art. 65 *quater* della LEGGE come di seguito riportato.

Art. 65 quater

(Violazione dell'obbligo di iscrizione presso l'Agenzia)

1. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 17 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Si precisa infine che l'esercizio delle attività indicate nell'art. 19 della LEGGE rileva ai fini della normativa antiriciclaggio in genere e dell'obbligo di iscrizione nel caso specifico, sia quando è esercitata presso una sede fisica, sia quando avviene con mezzi elettronici o comunque con tecniche di comunicazione a distanza.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 19 comma 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente Circolare valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE"). Inoltre si intende per:
 - a) "AGENZIA o AIF": Agenzia di Informazione Finanziaria;
 - b) "AVC": adeguata verifica della clientela;
 - c) "LEGGE": la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni;
 - d) "REGISTRO SNF": registro dei soggetti non finanziari di cui all'art. 19 della LEGGE;
 - e) "RIA": responsabile incaricato antiriciclaggio, ossia la persona di cui all'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
2. Nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. "Premessa e ambito di applicazione" consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

Articolo 3 – Istituzione del Registro

1. È istituito presso AIF il Registro nel quale sono tenuti ad iscriversi i soggetti designati di cui all'art. 19 comma 1 della LEGGE.

Articolo 4 – Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al REGISTRO SNF avviene esclusivamente per via elettronica, accedendo al portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm), mediante credenziali già in possesso del soggetto tenuto a registrarsi nel REGISTRO SNF.
2. L'AGENZIA sul proprio sito internet (www.aif.sm) rende disponibile ai soggetti designati un manuale tecnico per facilitare la comprensione del processo di registrazione.

Articolo 5 – Codici ATECO

1. Alle categorie di operatori economici sammarinesi di cui all'art. 19 comma 1 della LEGGE sono stati abbinati i relativi Codici ATECO. Tale abbinamento è indicato nell'**Allegato A** della presente Circolare.
2. Pertanto, ciascun soggetto designato è tenuto a verificare di essere in possesso di almeno uno dei Codici ATECO indicati nell'**Allegato A**.
3. Qualora il soggetto designato non sia ancora in possesso dei Codici ATECO abbinati alle categorie di cui all'art. 19 comma 1 della LEGGE, pur rientrando nelle medesime, deve richiederne l'eventuale attribuzione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'inserimento dei nuovi Codici ATECO e dell'esenzione dal relativo pagamento, il soggetto designato è tenuto a segnalare ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione che la richiesta è così motivata: "*adeguamento Circolare AIF n. SNF001*".

4. L'aggiornamento dell'**Allegato A** potrà avvenire, nelle more della modifica normativa, attraverso comunicazione liberamente disponibile sul sito www.aif.sm.
5. Qualora il soggetto designato, per problematiche legate ai Codici ATECO, dovesse riscontrare impedimenti tecnici per la registrazione al REGISTRO SNF con le modalità previste dalla presente Circolare, è tenuto a concordare con AIF modalità alternative di registrazione.

Articolo 6 – Soggetti designati che non sono operatori economici

1. Sono tenuti ad iscriversi al REGISTRO SNF anche coloro che non sono in possesso di un COE purché rientranti nelle categorie di cui all'art. 19 comma 1 della LEGGE (ad esempio un trustee persona fisica che eserciti il proprio ufficio in forma professionale, ovverosia percependo un compenso).
2. I soggetti di cui al comma 1 pur non essendo in possesso di Codici ATECO, devono iscriversi in base a quanto definito all'art. 4 comma 1.

Articolo 7 – Termini per l'iscrizione

1. L'iscrizione deve avvenire entro i termini di seguito indicati:
 - per le società, le ditte individuali o le persone fisiche già in possesso delle autorizzazioni amministrative ad operare nello specifico settore di appartenenza, l'iscrizione al REGISTRO SNF deve avvenire entro il 15 aprile 2019;
 - nel caso di trust, l'iscrizione del trustee al REGISTRO SNF deve avvenire entro 30 giorni dall'accettazione dell'ufficio di trustee ovvero entro il 15 aprile 2019 se il trustee ha già accettato il predetto ufficio;
 - in tutti gli altri casi l'iscrizione al REGISTRO SNF deve avvenire entro 30 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni amministrative ad operare nello specifico settore di appartenenza (ad esempio "licenza") e comunque l'iscrizione dei soggetti designati di cui all'art. 19 comma 1 della LEGGE è precedente o contestuale all'esercizio delle attività svolte.

Articolo 8 – Aggiornamento dei dati

1. L'aggiornamento dei dati già inseriti nel REGISTRO SNF avviene accedendo al portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) con le stesse modalità di cui all'art. 4 comma 1.
2. L'aggiornamento dei dati deve essere effettuato entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Modifiche alla sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere";
 - b) Modifiche alla sezione "Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008";
 - c) Modifiche alla sezione "Responsabile Incaricato Antiriciclaggio";
 - d) Modifiche ai recapiti email e telefonici.
3. Ogni altra modifica, riguardante le sezioni "Soggetto designato", "residenza" oppure "Legale Rappresentanza", "sede Legale del soggetto designato", avverrà automaticamente mediante scambio di informazioni con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 9 – Regime di sospensione

1. I soggetti che, essendo in possesso delle necessarie autorizzazioni o licenze, possono svolgere le attività previste dall'art. 19 comma 1 ma che concretamente non le esercitano, possono accedere al regime di sospensione in costanza del quale non sono tenuti ad assolvere agli obblighi antiriciclaggio, tra cui ad esempio gli obblighi di AVC, di segnalazione, registrazione e di nomina del RIA.
2. Le procedure relative al regime di sospensione avvengono esclusivamente per via elettronica, accedendo al portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm), mediante credenziali già in possesso del soggetto iscritto al REGISTRO SNF.
3. L'effettivo esercizio di una delle attività indicate nell'art. 19 comma 1 della LEGGE implica la cessazione immediata del regime di sospensione e pertanto, in deroga all'art. 8 comma 2, la relativa comunicazione all'AGENZIA, effettuata mediante accesso al precitato portale della Pubblica Amministrazione, deve essere preventiva o contestuale all'avvio delle attività che connotano il soggetto che le svolge quale soggetto designato ai fini della LEGGE.

Articolo 10 – Esercizio in forma temporanea

1. Considerato che alcune attività indicate nell'art. 19 comma 1 della LEGGE, nel rispetto delle norme vigenti per il proprio settore di appartenenza, possono essere esercitate in forma temporanea da soggetti che normalmente non sono sottoposti agli obblighi previsti dalla LEGGE, il soggetto designato temporaneo dovrà provvedere all'iscrizione al REGISTRO SNF in via preventiva o contestuale all'avvio delle predette attività indicando il termine entro cui le stesse cesseranno.
2. Il termine di cui al comma precedente non può eccedere i 12 mesi.
3. La richiesta di iscrizione al REGISTRO SNF per esercizio in forma temporanea può essere ripresentata qualora il soggetto richiedente, nel rispetto delle norme vigenti per il proprio settore di appartenenza, intenda esercitare nuovamente e temporaneamente una delle attività indicate nell'art. 19 comma 1 della LEGGE.

Articolo 11 – Attestazione di iscrizione e richiesta di cancellazione

1. A seguito dell'avvenuta registrazione, l'AGENZIA attribuisce un codice che identifica il soggetto designato e lo comunica allo stesso a mezzo posta elettronica.
2. In caso di rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività indicate nell'art. 19 comma 1 della LEGGE, ovvero dalla radiazione della società o dalla modifica dell'oggetto sociale o della licenza, la cancellazione dal REGISTRO SNF è automatica e non necessita pertanto di richiesta da parte del soggetto designato.
3. In caso di cessazione dell'ufficio di trustee, il trustee richiede la propria cancellazione dal REGISTRO SNF entro 30 giorni.

Articolo 12 – Comunicazione della nomina del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio

1. La nomina del RIA deve avvenire prima dell'iscrizione al REGISTRO SNF e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede del soggetto designato.
2. La comunicazione all'AIF della nomina del RIA avviene mediante accesso al portale della Pubblica Amministrazione con le stesse modalità previste per l'iscrizione nel REGISTRO SNF e per le eventuali modifiche o cancellazioni.

3. La medesima procedura di cui al comma 1 deve essere utilizzata per le modifiche dei dati (ad esempio recapiti telefonici, residenza, ecc.) relativi al RIA ed ovviamente in caso di sostituzione del medesimo.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 25 febbraio 2019.

ALLEGATO A

CODICI ATECO RELATIVI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 92/2008

a) prestatori di servizi relativi a società o trust quando non già obbligati ad adempiere agli obblighi della presente legge in forza delle previsioni di cui all'articolo 18, all'articolo 19, comma 1, lettere h) ed i)¹ e all'articolo 20;

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **66.19.31** "esercizio dell'attività di trustee professionale non finanziario"
- **70.22.10** "prestatori di servizi di fornitura di soggetti che assumono funzioni di dirigente, di amministratore, di socio o funzioni analoghe, in società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica"
- **70.22.11** "prestatori di servizi di messa a disposizione della sede legale, di indirizzo commerciale, amministrativo o postale, nei confronti di società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica"

b) consorzio di garanzia collettiva fidi a responsabilità limitata tra operatori economici della Repubblica di San Marino, disciplinato dalla Legge 22 luglio 1977 n. 42;

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **64.92.01** "attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi"

c) agenti immobiliari;

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **68.31.00** "attività di mediazione immobiliare"

d) prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **92.00.02** "gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone"
- **92.00.09** "altre attività connesse con le lotterie e le scommesse"

¹ I riferimenti alle lettere h) e i) devono intendersi quali riferimenti alle lettere g bis) e g ter) dell'art. 19 citato.

e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **80.10.00** "servizi di vigilanza privata"

f) i soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi, così come definiti all'articolo 4 nell'allegato tecnico;

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **46.48.00** "commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria"
- **47.77.00** "commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria"
- **32.12.10** "fabbricazione di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi"

g) esercizio di casa d'asta, galleria d'arte o commercio di cose antiche;

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **47.78.31** "commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)"
- **47.79.40** "case d'asta escluse quelle internet"
- **47.78.91** "commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo"
- **47.79.20** "commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato"
- **47.91.11** "gallerie d'arte, esercizio di case d'asta e commercio di cose antiche, o altre attività economiche, che svolgono commercio al dettaglio in via esclusiva attraverso internet e che comportino l'applicazione della normativa antiriciclaggio"

g bis) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c);

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **69.20.13** "servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"

g ter) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 20.

CODICI ATECO CHE IL SOGGETTO DESIGNATO DEVE POSSEDERE:

- **63.11.11** "elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)"